



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento avente ad oggetto
“Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del
POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR
Calabria FAS 2007/2013” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28
del 05.02.2009.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 31 marzo 2009

Si assegna il numero 8 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2009

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. _____ del 16/06/2009
Pont. I e II

IL DIRIGENTE DI SETTORE
— Avv. A. Contino —

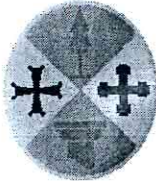


LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL

REGOLAMENTO

AVENTE AD OGGETTO



MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI

PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA

DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013,

DEL POR CALABRIA FSE 2007/2013

E DEL PAR CALABRIA FAS 2007/2013

APPROVATO

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 28 DEL 5 FEBBRAIO 2009

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

n. _____ del _____

TITOLO I – ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI

ARTICOLO 1

Ambito di Applicazione

1. La Giunta Regionale della Calabria, con il presente Regolamento, disciplina le modalità di selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e del Programma di Attuazione Regionale FAS per il periodo 2007/2013 (di seguito anche Programmi) e le modalità di funzionamento della Banca Dati per la loro selezione.
2. L'Amministrazione Regionale per l'attuazione dei Programmi di cui al comma precedente, si avvale dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza Tecnica" nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico.
3. Gli apporti professionali di Assistenza Tecnica sono acquisiti dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi con le modalità di selezione stabilite dal presente Regolamento nei rispetto della normativa vigente in materia che prevede¹ quanto di seguito riportato: :
 - A. "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità"
 - B. "l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente".

Al riguardo, il ricorso a forme di "Assistenza Tecnica" è espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale², quale supporto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alle Autorità di Gestione riconosciute all'interno dei Programmi di cui al comma 1.

I Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e il Programma di Attuazione Regionale FAS per il periodo 2007/2013 contemplano specifici Assi dedicati al finanziamento di attività di Assistenza Tecnica le cui tipologie di supporto specialistico saranno dettagliatamente definite nel Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica previsto dal successivo articolo 7.

- C. "l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno".

A seguito dell'approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, di cui al successivo articolo 7, ciascun Dipartimento provvede a verificare, secondo le modalità previste dal successivo articolo 8, che tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale non sono disponibili le figure professionali richieste nel Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.

¹ Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni.

² Art. 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006; Delibera CIPE N. 166 del 21 dicembre 2007.

Nell'eventualità che venga accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Amministrazione Regionale, anche mediante forme di mobilità, aventi i requisiti professionali individuati come necessari, sarà attivata la procedura di selezione disciplinata dal presente Regolamento.

D. "la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata".

Le attività di Assistenza Tecnica sono definite analiticamente nelle specifiche Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 e le modalità di attuazione sono specificate nei Piani di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica di cui al successivo articolo 7.

Le prestazioni richieste avranno una durata necessariamente circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi dei Programmi e la stessa non potrà mai superare la durata del relativo ciclo di programmazione ed attuazione.

L'Assistenza Tecnica è attivata esclusivamente attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

E. "devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

L'Amministrazione Regionale, nel rispetto della normativa vigente, provvede a definire già nella fase di selezione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 10, la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

4. L'Amministrazione Regionale, attraverso la Banca Dati degli Esperti Individuali oggetto del presente Regolamento, seleziona gli Esperti individuali per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste negli specifici paragrafi dei Programmi di cui al comma 1 approvati dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano e di seguito riportati:

- POR Calabria FESR 2007/2013 e PAR Calabria FAS 2007/2013.

- Supporto all'Autorità di Gestione, al Comitato di coordinamento del Programma, ai Responsabili degli Assi/Settori Prioritari nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del POR e del PAR (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Supporto al Coordinatore del Piano di Azione Obiettivi di Servizio, al Comitato di Coordinamento del Piano, ai Responsabili degli Indicatori nella realizzazione delle attività di coordinamento e gestione del Piano (cfr. Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Unità di Progetto per il Coordinamento e la Gestione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Laboratori Territoriali di Progettazione, Unità Tecnica Regionale di Coordinamento e Gruppi Tecnici Regionali della Progettazione Integrata (cfr. Paragrafo 5.4.7 e Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).

- Unità di Programmazione Operativa per i Settori di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
- Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Unità di Controllo di 1° Livello presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.4 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Unità di Verifica degli Appalti Pubblici (cfr. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 – Paragrafo 2.2.4 e Modalità di attuazione del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Segreteria Tecnica dell'Autorità di Certificazione (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.5 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.5 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.6 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Ufficio del Partenariato del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.2.1.1 del POR Calabria FESR 2007/2013, Protocollo di Intesa in corso di formalizzazione e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Programma di Azioni di Cooperazione Interregionale del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.9.2 e Linee di Intervento 9.2.1.1 e 9.2.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
- POR Calabria FSE 2007/2013.
 - Segreteria Tecnica dell'Autorità di Gestione (cfr. Obiettivo Operativo O.1 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Unità di Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Obiettivo Operativo O.2 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Unità di Controllo di 1° Livello presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali e gli Organismi Intermedi (cfr. Obiettivo Operativo O.3 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Segreteria Tecnica dell'Autorità di Certificazione (cfr. Obiettivo Operativo O.4 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Segreteria Tecnica dell'Autorità di Audit (cfr. Obiettivo Operativo O.4 del POR Calabria FSE 2007/2013).

- Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Piano di Comunicazione del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.6 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Programmi di Cooperazione Transnazionale e Interregionale dell'Asse Prioritario V del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.5 e Obiettivi Operativi N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Progetti Operativi Specifici dell'Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.7 e Obiettivi Operativi P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FSE 2007/2013).
5. La selezione degli Esperti individuali è effettuata secondo le modalità descritte nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12. In particolare la procedura di selezione prevede:
- Nomina delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 9).
 - Predisposizione e Approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 10).
 - Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 11).
 - Valutazione e Selezione degli Esperti (articolo 12).
- La Banca Dati è utilizzabile anche dalle Amministrazioni Provinciali, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari di operazioni finanziate dai Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 per le attività previste dai medesimi Programmi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e secondo le modalità formalizzate nell'ambito delle specifiche convenzioni con la Regione Calabria.
7. La Banca Dati è accessibile a tutti i Soggetti interessati nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.
8. Il presente Regolamento è pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.

ARTICOLO 2

Esclusioni

1. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento le tipologie di incarico sotto specificate:
- a) gli incarichi conferiti ai componenti degli Organismi di Controllo interno, dei Nuclei di Valutazione e dei Nuclei di cui alla Legge 144/1999;
 - b) gli incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (ad. es. incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche) da richiamare nelle motivazioni del relativo provvedimento di conferimento;

- c) le prestazioni caratterizzate dalla infungibilità per il contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non comparabile in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione;
- d) gli incarichi conferiti, nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013, a Esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per i seguenti ruoli:
- Coordinatori Tecnici delle Unità di Progetto dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e dei Progetti Strategici Regionali.
 - Coordinatori Tecnici dei Laboratori Territoriali di Progettazione.
 - Coordinatori Tecnici delle Unità di Programmazione Operativa Settoriale.
 - Commissari Straordinari per la velocizzazione delle procedure ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2.
 - Componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici nell'ambito di progetti di valenza strategica che richiedono il contributo di specifiche e comprovate competenze tecnico-scientifiche, riconosciute a livello nazionale e internazionale.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Valutazione previsti dal Piano delle Valutazioni 2007/2013.
 - Coordinatori Tecnici delle Linee di Attività e dei Progetti Strategici Orizzontali del Piano di Comunicazione
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti Operativi Specifici dell'Asse VII – Capacità Istituzionale del POR Calabria FSE 2007/2013.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio del Partenariato.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Cooperazione Territoriale (Obiettivo 3), Interregionale (POR Calabria FESR 2007/2013) e Interregionale/Transnazionale (POR Calabria FSE 2007/2013);
- e) gli incarichi conferiti ai Componenti di Commissioni di Valutazione e di Gara;
- f) gli incarichi conferiti nei casi di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e documentata nel provvedimento di conferimento di incarico professionale, in cui i tempi ristretti non consentono di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa di seguito del presente Regolamento;
- g) gli incarichi conferiti a seguito di procedure di selezione, espletate ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicità, ed andate deserte;
2. Per i casi contemplati alla lettera d) del precedente comma, sarà predisposto uno specifico regolamento che disciplinerà procedure semplificate di selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale attraverso la pubblicazione di avvisi e la successiva comparazione dei curricula pervenuti..
3. Per i casi contemplati alla lettera e) del precedente comma, si procederà alla costituzione di specifici elenchi di esperti attraverso la pubblicazione di avvisi.
4. È altresì escluso dalla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, prescindendo dall'esperimento della procedura di comparazione e pubblicità, il conferimento degli incarichi ad Esperti Individuali, iscritti o meno nella Banca Dati, per collaborazioni meramente occasionali che si

esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (partecipazione a convegni e seminari, singola docenza e simili). In tali casi il compenso corrisposto deve essere di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.

5. In tutti i casi sopra previsti, nel provvedimento di conferimento si deve dare ampiamente atto dei motivi che giustificano la deroga e della congruità del compenso.

ARTICOLO 3

Articolazione della Banca Dati degli Esperti Individuali

1. La Banca Dati è articolata in Settori di Attività e Aree Professionali.
2. Al momento dell'iscrizione alla Banca Dati degli Esperti Individuali i Soggetti interessati devono specificare, secondo le modalità previste nel successivo articolo 4:
 - i Settori di Attività per i quali intendono essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici;
 - le Aree Professionali per le quali intendono essere selezionati a seguito della pubblicazione degli Avvisi Pubblici. Le Aree Professionali possono essere riferite:
 - ai Settori di Attività selezionati nei casi in cui si ritengano prevalenti le competenze settoriali/tematiche delle attività;
 - a tutti i Settori di Attività nei casi in cui si ritengono prevalenti le competenze orizzontali connesse alle specifiche aree professionali.
3. I Settori di Attività utilizzati dalla Banca Dati degli Esperti Individuali sono riportati di seguito:
 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
 - Società dell'Informazione
 - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
 - Risorse Idriche
 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile
 - Gestione dei Rifiuti
 - Bonifica dei Siti Inquinati
 - Rete Ecologica e Patrimonio Forestale
 - Patrimonio Culturale
 - Turismo Sostenibile
 - Infrastrutture e Servizi di Trasporto
 - Industria, Artigianato e Servizi
 - Agricoltura e Filiere Agroalimentari
 - Pesca
 - Istruzione
 - Formazione e Lavoro

- Inclusione Sociale e Pari Opportunità
- Sicurezza e Legalità
- Città e Aree Urbane
- Sviluppo Locale
- Sviluppo Rurale
- Cooperazione Territoriale
- Internazionalizzazione e Attrazione degli Investimenti

4. Le Aree Professionali utilizzate dalla Banca Dati degli Esperti Individuali sono riportate di seguito:

- Studi e Analisi di Fattibilità
- Programmazione Settoriale e Territoriale
- Progettazione Integrata
- Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti
- Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
- Valutazione dei Programmi e dei Progetti
- Monitoraggio e Valutazione Ambientale
- Gestione degli Appalti Pubblici
- Sistemi Informativi per la Gestione dei Programmi e dei Progetti
- Informazione e Comunicazione
- Sviluppo della Capacità Istituzionale
- Concorrenza e Mercati Finanziari
- Strumenti per la Finanza di Progetto



ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi

1. La normativa nazionale di riferimento è la seguente:

- Legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 che hanno introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7 (come modificato dall'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008") in combinato disposto con il citato art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 58, 76 e 77 della legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008", che disciplinano il conferimento degli incarichi esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

- D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'articolo 46 del citato decreto legge n. 112/08 avente ad oggetto "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001, l'articolo 3, comma 55, 56 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs 267/00".
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 11, in base al quale "l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 1180 che modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
- Artt. 2222 e ss. del Codice Civile.
- Artt. 9 -10 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

2. La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- Artt. 9 e 10, Legge Regionale n. 9 dell'11 maggio 2007.
- Art. 17, Legge Regionale n. 15 del 13 giugno 2008.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 291 del 15 giugno 2008 recante "Criteri di razionalizzazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi individuali di studio, professionali e di consulenza".

3. Per gli Enti Locali si applicano altresì:

- Art. 110, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali).
- Commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

4. Si fa altresì riferimento a:

- Deliberazione della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali".
- Deliberazione della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 n. 6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42).

- Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni, anche con la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art.7 del D.Lgs. 165/2001.
- Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5 del 21 dicembre 2006;

TITOLO II – ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

ARTICOLO 5

Modalità di Iscrizione alla Banca Dati

1. I Soggetti interessati devono registrarsi nell'apposita area del sito www.regione.calabria.it. L'iscrizione avviene in due fasi :
 - Inserimento dei dati anagrafici e dichiarazione del consenso al loro trattamento secondo la normativa vigente.
 - Inserimento del curriculum vitae, attraverso la compilazione delle specifiche Schede di cui al successivo comma 3.
 2. La Banca Dati, acquisite le informazioni relative ai dati anagrafici, invia in automatico una e-mail al Soggetto interessato con i dati necessari (username e password) per accedere alla seconda fase di registrazione.
 3. Il Soggetto interessato completa l'iscrizione, dopo aver impostato i propri dati per gli accessi futuri, compilando le seguenti schede predefinite relative ai titoli ed alle esperienze professionali:
 - Scheda n. 1 – Dati Anagrafici.
 - Scheda n. 2 - Settori di Attività e Aree Professionali
 - Scheda n. 3 - Titolo di Studio.
 - Scheda n. 4 - Altri Titoli (Master, Specializzazioni, Abilitazioni Professionali, etc.).
 - Scheda n. 5 - Esperienze Professionali.
 - Scheda n. 6: - Conoscenza delle Lingue.
 - Scheda n. 7 - Pubblicazioni.
 - Scheda n. 8 - Altre Informazioni.
- E' obbligatoria la compilazione di tutte le Schede con eccezione della Scheda n. 7 e n. 8
- Le iscrizioni alla Banca Dati incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione, non verranno prese in considerazione. Non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti, etc.
4. I Soggetti interessati, attraverso l'iscrizione nella Banca Dati, individuano i Settori di Attività e le Aree Professionali per le quali si candidano a prestare attività di assistenza tecnica.
 5. Il periodo di validità dell'iscrizione alla Banca Dati è di 12 mesi. Trascorso tale periodo, le domande che non saranno state aggiornate, ovvero confermate, saranno automaticamente eliminate dalla Banca Dati.
 6. L'inserimento nella Banca Dati non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali.



ARTICOLO 6

Requisiti di Ammissibilità per l'iscrizione alla Banca Dati

1. Il Soggetto interessato, per iscriversi alla Banca Dati, deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
 - essere in possesso:
 - del diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - ovvero essere in possesso del diploma di Laurea specialista del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
 - non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato;.
2. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

TITOLO III - SELEZIONE DEGLI ESPERTI

ARTICOLO 7

Approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi/Attuativi Regionali 2007 - 2013

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere preceduta dalle seguenti attività:
 - a) Predisposizione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, in conformità e in coerenza con quanto previsto:
 - dal Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e dalle successive Delibere CIPE di attuazione;
 - dai Progetti Operativi di Assistenza Tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica" FESR 2007/2013;
 - dal PON "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007/2013;
 - dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - dagli obiettivi specifici e operativi e dalle linee di intervento dello specifico Asse Prioritario del Programma Operativo Regionale;
 - dai relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Il Piano di Azione è elaborato a partire dalla ricognizione dei fabbisogni di assistenza tecnica (settori

di attività e aree professionali, numero di esperti, impegno previsto in giornate/uomo) effettuata dai Dirigenti Generali del Dipartimento regionale a cui afferiscono i Settori di interesse dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

- b) Approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica da parte del Comitato di Coordinamento del Programma Operativo/Attuativo Regionale.
- c) Approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.

ARTICOLO 8

Verifiche Propedeutiche alla Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve essere preceduta dalle seguenti attività di verifica circa l'inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno:
 - a) Attestazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale richiedente l'Assistenza Tecnica circa l'assenza, tra il personale in servizio presso il Dipartimento medesimo, delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obbiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ed inoltre al Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" della richiesta di assegnazione di personale in servizio nell'Amministrazione avente i requisiti professionali individuati.
 - b) Ricognizione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" della presenza/assenza in servizio nell'Amministrazione delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obbiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno.
 - c) In caso di esito positivo della ricognizione sub b), il Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" attesta la presenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste con indicazione della qualifica del/i funzionario/i e del Dipartimento di assegnazione. Tale attestazione è condizione necessaria per attivare, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", la procedura di mobilità interna salvo il caso in cui il Dirigente del Dipartimento assegnatario dichiari che il/i funzionario/i individuato/i è/sono incaricato/i dello svolgimento di funzioni esattamente corrispondenti agli skill professionali richiesti in seno alla presente procedura e lo svolgimento delle stesse è essenziale per assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.
 - d) In caso di esito negativo della ricognizione sub b) il Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" attesta l'assenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste. Tale attestazione è condizione necessaria per procedere alle successive fasi di selezione di esperti esterni all'Amministrazione.
 - e) Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" al Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia degli esiti delle procedure di cui alle precedenti lettere. Di tale comunicazione è obbligatorio dare atto nel Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico per la Selezione degli Esperti.

ARTICOLO 9

Nomina delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

1. La nomina delle Commissioni di valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti deve essere effettuata con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma, di cui al comma 1 dell'articolo 1, interessato alla Selezione.
2. Le Commissioni di Valutazione devono avere la seguente composizione:
 - Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale ovvero Dirigente di Settore o di Servizio dallo stesso delegato.
 - Dirigente Generale del Dipartimento richiedente l'Assistenza Tecnica ovvero Dirigente di Settore o di Servizio dallo stesso delegato.
 - Dirigente o funzionario nominato dal Segretariato Generale.

Ogni Commissione di Valutazione é supportata da un funzionario con funzioni di segretario individuato con lo stesso decreto di nomina della Commissione.

Le Commissioni di Valutazione possono avvalersi del supporto di eventuali esperti, ove necessari e in base all'oggetto della prestazione richiesta, anche per accertare le conoscenze linguistiche dei partecipanti.

ARTICOLO 10

Predisposizione e Approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

- 
1. La predisposizione e l'approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti Individuali per le attività di Assistenza Tecnica dei Programmi di cui all'articolo 1, comma 1, è di competenza dei Dirigenti di Settore / Servizio responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica.
 2. Gli Avvisi Pubblici di Selezione devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - settori di attività e aree professionali (numero, declaratoria) richieste per le attività di assistenza tecnica;
 - contenuti professionali delle attività di assistenza tecnica;
 - modalità di presentazione / aggiornamento delle candidature mediante iscrizione alla Banca Dati Esperti Individuali, modalità di svolgimento della selezione, criteri di ammissibilità e di valutazione della selezione (verifica ammissibilità, punteggio attribuibile ai criteri di valutazione, formazione della graduatoria);
 - sede delle attività di assistenza tecnica;
 - durata, trattamento economico e inquadramento normativo delle attività di assistenza tecnica.
 3. I Dirigenti di Settore / Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, nominano, con appositi decreti, i Responsabili di Procedimento degli Avvisi stessi e dispongono l'assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione delle attività di selezione (pubblicazione, costi di eventuali esperti delle Commissioni di Valutazione, etc.).

4. I Dirigenti di Settore / Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, definiscono, sulla base delle indicazioni del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica di cui al precedente art. 7, gli specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli Esperti per le figure professionali richieste.

5. La definizione dei criteri di ammissibilità e di valutazione, da utilizzare per la selezione degli Esperti, sarà implementata informaticamente utilizzando le specifiche funzionalità disponibili nel Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti.

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità è necessario specificare i seguenti criteri:

- voto minimo di laurea richiesto;
- possesso di diploma di laurea in classi specifiche;
- ove necessario, possesso di specifici titoli accademici/professionali;
- possesso di almeno 5 anni di esperienze professionali (settori di attività, aree professionali, ruoli, durata);
- ove necessario, specifica conoscenza delle lingue straniere.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione devono essere specificati i punteggi attribuibili ai seguenti criteri di valutazione:

- voto di laurea;
- possesso altri diplomi di laurea;
- possesso di ulteriori titoli accademici, di specializzazione, di aggiornamento e formazione professionali;
- possesso di ulteriori titoli professionali, di abilitazione all'esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
- esperienza professionale maturata superiore a quella minima richiesta;
- ove necessario, esperienza specifica maturata nel/le settore/attività richiesto/e;
- conoscenza di lingue;
- pubblicazioni effettuate/in corso.

Il riferimento al possesso del diploma di laurea non si applica nei casi descritti all'articolo.1 comma 3 lettera D in cui si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.

6. I Responsabili di Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono alla predisposizione dei test finali degli Avvisi Pubblici.

7. Gli Avvisi Pubblici predisposti dai Responsabili di Procedimento sono inviati per i pertinenti controlli di 1° livello ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 5 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento;

8. I Dirigenti di Settore / Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, approvano con propri Decreti gli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti Individuali.

ARTICOLO 11

Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti è effettuata dai Responsabili di Procedimento.
2. La pubblicazione relativa agli Avvisi Pubblici deve essere effettuata sull'apposita sezione del sito, istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul BUR Calabria.
3. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, deve essere contestuale alla pubblicazione di specifici Avvisi Informativi:
 - su almeno tre quotidiani regionali;
 - su almeno un quotidiano nazionale;
 - nella home page (Sezione "In Evidenza" del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it)).

Gli Avvisi Informativi sono finalizzati ad informare i Soggetti interessati ad inserire, ovvero aggiornare, i loro "curriculum vitae" nella Banca Dati degli Esperti.

4. Gli Avvisi Pubblici dovranno prevedere una scadenza non inferiore a 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria.

ARTICOLO 12

Valutazione e Selezione degli Esperti

- 
1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi di Selezione provvedono, con il supporto del Responsabile Tecnico del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, a:
 - inserire nel Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti i criteri di ammissibilità e di valutazione specifici degli Avvisi Pubblici, così come approvati dai rispettivi Decreti dei Dirigenti di Settore del Programma Operativo competenti per materia;
 - estrarre, alle date di scadenza previste negli specifici Avvisi Pubblici, i "curricula vitae" dei Soggetti presenti nella Banca Dati e a trasferirli nelle specifiche Banche Dati dei corrispondenti Avvisi Pubblici;
 - predisporre, a seguito dell'estrazione e dell'archiviazione dei "curricula vitae", un verbale sulle attività realizzate con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine delle attività e con allegati gli elenchi dei Soggetti estratti dalla Banca Dati per gli specifici Avvisi Pubblici. All'estrazione dei "curricula vitae" devono partecipare i Presidenti delle Commissioni di Valutazione o, in caso di loro indisponibilità, un componente delle stesse da loro delegato;
 - pubblicare sulla specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) i verbali e gli allegati delle attività di estrazione dei "curricula vitae" per gli specifici Avvisi Pubblici.
 2. Le Commissioni di Valutazione, con il supporto dei Responsabili del Procedimento e del Responsabile Tecnico del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, provvedono a:
 - definire e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), il calendario delle attività di valutazione e selezione degli Avvisi Pubblici indicando le date, l'orario e le sedi per consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati di cui ai verbali allegati delle procedure di estrazione dei "curricula vitae");

- estrarre e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatiche del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, gli elenchi dei Soggetti ammissibili e di quelli non ammissibili;
 - prendere visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
 - elaborare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatiche del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, le graduatorie dei Soggetti idonei sulla base della valutazione dei titoli di studio e professionali dichiarati e autocertificati (al momento dell'inserimento nella Banca Dati). Nella elaborazione delle graduatorie non viene effettuata la valutazione delle informazioni riportate nella Scheda n. 8 - "Altre Informazioni";
 - approvare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, le graduatorie dei Soggetti vincitori della selezioni ovvero dei Soggetti che saranno chiamati ad effettuare le successive prove di selezione (prove scritte, test, colloqui, etc.);
 - verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.
3. Le Commissioni di Valutazione, nei casi in cui siano previste ulteriori prove di valutazione (prove scritte, colloqui, test, etc.) provvedono a:
- definire e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), il calendario delle ulteriori prove di valutazione degli Avvisi Pubblici indicando le date, l'orario e le sedi per consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
 - convocare attraverso telegramma, sulla base dei calendari delle ulteriori prove di valutazione, i Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
 - stabilire, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove;
 - nel caso di previsione di prove scritte, la Commissione di Valutazione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione di Valutazione e dal Segretario;
 - nel caso di previsione di prove orali o colloqui, la Commissione di Valutazione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, definisce i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
 - assegnare i punteggi ai singoli Soggetti sulla base dei relativi criteri di valutazione e utilizzando le specifiche funzioni del Sistema di Gestione della Banca Dati (valutazioni individuali dei singoli componenti della Commissione di Valutazione, valutazione collegiale della Commissione di Valutazione);
 - elaborare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, utilizzando le funzionalità automatica del Sistema di Gestione della Banca Dati degli Esperti, le graduatorie dei Soggetti per le ulteriori prove di valutazione;
 - approvare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria

(www.regione.calabria.it), per gli specifici Avvisi Pubblici, le graduatorie finali dei Soggetti vincitori delle selezioni. Le graduatorie finali sono ottenute, sulla base delle modalità previste dagli Avvisi Pubblici, integrando i risultati della valutazione dei titoli di studio e professionali con i risultati delle prove di valutazione;

- verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.

TITOLO IV - CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ESPERTI

ARTICOLO 13

Verifica della Documentazione e dei Titoli degli Esperti Selezionati

1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere agli Esperti selezionati la documentazione necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei curricula, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella Banca Dati degli Esperti Individuali.
2. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella Banca Dati degli Esperti Individuali verranno cancellati dalla stessa. La verifica dei requisiti richiesti e dichiarati comporta, in qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
3. I Responsabili di Procedimento verificano, attraverso l'acquisizione di una autodichiarazione specifica degli Esperti selezionati, l'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico di collaborazione per le attività di assistenza tecnica.
4. I verbali delle procedure di selezione, di cui al precedente articolo 11, predisposti dai Responsabili di Procedimento sono inviati per i pertinenti controlli di 1° livello ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 5 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento;

ARTICOLO 14

Stipula dei Contratti con gli Esperti Selezionati e Adempimenti Amministrativi

1. Gli schemi di contratto e i relativi allegati, per le diverse tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, sono predisposti e forniti dal Dipartimento 2 – "Presidenza". Tali schemi sono pubblicati nella specifica sezione della Banca Dati degli Esperti Individuali sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).
2. Le remunerazioni giornaliere/mensili degli Esperti per le specifiche Aree e Figure Professionali, di cui al precedente articolo 2, sono determinate utilizzando come riferimento le analoghe remunerazioni previste dalla nota del Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0039320 del 26 novembre 2003 già assunta per le attività di assistenza tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007/2013" tenendo conto delle riduzioni percentuali disposte dalla normativa regionale vigente nel tempo sul contenimento della spesa per incarichi esterni.

3. La Giunta Regionale provvede ad aggiornare, a partire dal 2009, su proposta congiunta delle Autorità di Gestione dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", gli importi delle remunerazioni di cui al precedente punto 2 anche in considerazione della quantificazione del tetto di spesa annuo da rispettare per medesime finalità. I predetti importi sono pubblicati nella specifica sezione della Banca Dati degli Esperti Individuali sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).
4. I Dirigenti di Settore / Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, approvano con propri Decreti e previo censimento del progetto sul Sistema Informativo di Monitoraggio (oggi Rendiconta) gli impegni di spesa relativi ai contratti degli Esperti selezionati e gli schemi di contratto tra l'Amministrazione regionale e gli Esperti.
5. I contratti con gli Esperti selezionati sono stipulati dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza così come previsto dalla DGR 291/2008. I Dirigenti di Settore delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi/Attuativi Regionali, competenti per materia, provvedono, a seguito dell'assunzione degli impegni da parte della Ragioneria Generale alla:
 - repertoriatura dei contratti con gli Esperti selezionati;
 - eventuale registrazione dei contratti con gli Esperti presso l'Agenzia delle Entrate;
 - inoltro delle comunicazioni obbligatorie, ai sensi della Circolare n. 210 del 25 febbraio 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", attraverso l'apposito modulo da inviare al competente Ufficio del Dipartimento 7.
 - inoltro al competente Ufficio del Dipartimento 7, ai sensi delle Circolari n. 254 del 6 marzo 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", del Decreto di affidamento dell'incarico (in formato elettronico) per la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e per la trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 173 dell'articolo 1 della legge 266/2005, della copia dei decreti dirigenziali di impegno e dei contratti registrati.

ARTICOLO 15

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico conferito

1. Il Dirigente di Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'Esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente di Settore competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente di Settore competente può chiedere all'Esperto esterno incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Dirigente di Settore competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ARTICOLO 16

Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi dell' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196), si informano i Soggetti interessati ad inserire i loro curricula che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente alla creazione della Banca Dati degli Esperti Individuali e all'espletamento delle selezioni che saranno effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai Soggetti interessati ad inserire i loro curricula nella Banca Dati degli Esperti Individuali sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria.

ARTICOLO 17

Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e coordinata e continuativa



Per copia contorne

Catanzaro, li

10 GIU. 2009

Il Segretario della Giunta Regionale

RE DIRIGENTE DI SETTORE

— *Adv. A. Cantalupo* —

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

70 GIU. 2009

LOIERO



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del **31 MAR. 2009**

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni del Regolamento recante le "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 05.02.2009.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente	X	
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente e gli Assessori	X	
3 Carmela FRASCA'	X	
4 Silvio GRECO	X	
5 Damiano GUAGLIARDI	X	
6 Luigi INCARNATO		X
7 Mario MAIOLO	X	
8 Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9 Mario PIRILLO	X	
10 Francesco SULLA	X	
11 Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N. _____ del _____

Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO
VARIAZIONI + O -

TOTALE

IMPEGNI ASSUNTI

DISPONIBILITÀ

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO

IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

Euro _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

N. 158 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento

*Presidente
programmazione*

il **2 APR. 2009**

Inviata al
Consiglio Regionale

il _____

Inviata alla
Corte dei Conti

il _____

L'Assessore

[Firma]

DIPARTIMENTO 3 PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Orlando

[Firma]

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996. n. 7 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 326 del 22 dicembre 2006;

VISTA

- la Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 05.02.09 con la quale è stato approvato tra l'altro il Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013" allegato alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- la Delibera della Giunta Regionale del 15 aprile 2008, n. 291, con la quale sono stati definiti i "Criteri di razionalizzazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi individuali di studio, professionali e di consulenza";

VISTI :

- l'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 7 (come modificato dall'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008") in combinato disposto con il citato art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 58 e 77 della Legge 244/2007 "Legge finanziaria 2008", che disciplinano il conferimento degli incarichi esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- il D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133/2008 ed in particolare l'articolo 46 del citato decreto legge n. 112/08 avente ad oggetto "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001 come già modificato dall'articolo 3, comma 55, 56 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
- gli Artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
- il Comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
- gli Artt. 9 -10 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008;
- gli Artt. 9 e 10, Legge Regionale n. 9 dell'11 maggio 2007;
- l'Art. 17, Legge Regionale n. 15 del 13 giugno 2008;

VISTE

- Le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5 del 21 dicembre 2006;

- La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 contenente "Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - disposizioni in tema di collaborazioni esterne" allegante lo "Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e per gli enti locali a norma dell'articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267";
- La deliberazione delle Sezioni riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza del 15 febbraio 2005 n. 6 contenente "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)";
- La deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006 n. 4 contenente "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti locali";

PRESO ATTO

- dei più recenti orientamenti delle Corti dei Conti in sede di controllo nella materia di che trattasi ai fini della determinazione di linee guida circa l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze anche alla luce della novella legislativa di cui al citato articolo 46 del D.L. n. 112/08 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/08;
- ed in particolare della deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia nell'adunanza del 5 febbraio 2009 n. 37 e della deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna del 18 dicembre 2008 n. 109;

RILEVATO

- che, in fase di applicazione del Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013", è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni allo stesso, al fine di:
 - meglio adeguarlo alla vigente disciplina legislativa e agli indirizzi della giurisprudenza contabile;
 - specificare più compiutamente tutti i casi per i quali non è prevista l'applicazione del Regolamento così come definiti nell'art. 2 dello stesso (esclusione);

RITENUTO

- che le integrazioni e le modifiche da apportare al Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013" non comportano variazioni sostanziali tali da richiedere una nuova consultazione dei Comitati di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013;

VISTA la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 Agosto 2002 recante disposizioni per il "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 770 dell'11 novembre 2006 e n. 258 del 14 maggio 2007 relative all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7, L.R. n. 31 del 2002);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 163 del 18 agosto 2008 "Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi";

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. Agazio Loiero, e dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria e al Lavoro, On. Mario Maiolo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai Dirigenti Generali competenti.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare le modificazioni e le integrazioni al Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 05.02.09, secondo il testo allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla modificazione esclusivamente *in parte qua* della citata Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 05.02.09 lasciando invariato il resto;
- di disporre l'emanazione, nelle forme previste, del Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR, del POR Calabria FSE e del PAR FAS 2007/2013" nel testo allegato alla presente deliberazione da intendersi sostitutivo di quello approvato con DGR n. 28 del 05.02.09;
- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento 3 "Programmazione Nazionale e Comunitaria"- Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 tutti gli adempimenti consequenziali;
- di notificare il presente provvedimento ai Dipartimenti interessati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'Allegato, sul B.U.R.C.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO